

Roma, 1° agosto 2001
Prot. n. 0131/01/E.9.1.
CIRC. N. 16714

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Centri Servizi per paghe e contributi - Decisione del Consiglio di Stato
n. 4088/2001.

Il Consiglio di Stato con decisione n. 4088/2001, depositata il 25 luglio scorso, ha confermato la sentenza del TAR Lazio del 17 ottobre 2000 che ha respinto l'appello proposto dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro per l'annullamento della circolare del Ministero del lavoro n. 14 del 15 marzo 2000 sulla "attività dei CED in materia di adempimenti per l'amministrazione del personale dipendente da imprese."

Ricordiamo che il ricorso mirava a far dichiarare l'annullamento della citata circolare, negando così alle imprese la possibilità di avvalersi - per gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza nonché per le attività strumentali ed accessorie - non solo di professionisti, quali i consulenti del lavoro, ma anche di CED appositamente costituiti.

Si tratta, pertanto, di un'importante decisione con la quale, anche dal punto di vista interpretativo, si conclude favorevolmente per il sistema industriale un contenzioso che, da diversi anni, era stato instaurato dai consulenti del lavoro e dal loro Consiglio Nazionale.

I principi statuiti dal Consiglio di Stato - che, peraltro, confermano integralmente l'interpretazione fornita a suo tempo da Confindustria dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, così come modificato dall'art. 58, comma 16, della legge 17 maggio 1999, n. 144 - stabiliscono che:

1. con la modifica apportata dall'art. 58, comma 16, della legge n. 144/99 all'art. 1 della legge n. 12/79, si "...persegue con chiarezza l'intento di considerare le mere operazioni di calcolo e stampa, relative agli adempimenti in materia di lavoro e di previdenza sociale, nonché le attività accessorie e strumentali a tali operazioni, non più rientranti, in via di principio, nella competenza esclusiva dei consulenti del lavoro, in quanto affidabili, per la loro valenza esclusivamente matematica, anche a centri di elaborazione dati";

2. “...la mancata espressa menzione [ndr.: nella legge] delle altre imprese di dimensioni inferiori a 250 dipendenti, non riconducibili a quelle sopra menzionate [ndr.: piccole imprese], non sta ad indicare la conservazione di una fascia di datori di lavoro, cui debba ritenersi preclusa l'utilizzazione dei CED, trovando essa, invece, la sua logica spiegazione nella circostanza che alle stesse, dotate di affidabile organizzazione aziendale e di struttura adeguata....., non poteva che applicarsi la disciplina generale, secondo le modalità ritenute già sufficientemente cautelative per le imprese di minime dimensioni”;

3. per quanto concerne l'eccezione prospettata dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro circa la necessità che l'impresa con un numero di dipendenti non superiore a 250 si può avvalere dei CED istituiti dalle associazioni di categoria sempre che aderisca all'associazione stessa, il Consiglio di Stato statuisce che “anche tale doglianza si rivela, però, infondata, ove si consideri che l'art. 58, comma 16, della legge n. 144/1999, prevede solo che i Centri di elaborazione dati siano ‘costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria’, senza porre la condizione che le imprese, che intendano utilizzarli, siano anche iscritte a dette associazioni, essendo la norma rivolta a garantire l'assenza di intenti speculativi nella istituzione dei Centri in parola, e non anche a configurare un vincolo indiretto alla libertà di associazionismo sindacale”;

4. infine, in merito alla possibilità riconosciuta dalla circolare ministeriale, ma contestata dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, che le imprese appartenenti ad un unico gruppo societario, indipendentemente dal numero degli addetti, possono avvalersi dello stesso Centro Servizi, il Consiglio di Stato puntualmente rileva da un lato che “la circolare in parola..... si riferisce solo ai gruppi definiti dall'art. 2359 c.c., ovvero, alle società controllate o collegate, escludendo, quindi, raggruppamenti diversi o occasionali”, dall'altro che “...non appare irrazionale, nell'ambito dei poteri conferiti dal legislatore all'Amministrazione, la previsione di criteri secondo i quali le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo possano avvalersi di un unico CED, rispondendo tale soluzione a evidenti esigenze organizzative, legittimamente perseguibili, una volta garantita, comunque, l'assistenza professionale dei consulenti del lavoro all'attività di tali centri”.

Trasmettiamo, in allegato, la decisione del Consiglio di Stato.

Cordiali saluti.

Nicola De Marinis
DIRETTORE
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI

All.
RT/it